



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 606

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità

Indice

1. DDL S. 606 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 606.....	4

1. DDL S. 606 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 606
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità

Iter

9 luglio 2018: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.606

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Francesco Mollame](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

PRODOTTI ALIMENTARI , PRODOTTI AGRICOLI , PRODUZIONE TRASFORMAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 606

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 606

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MOLLAME**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità

Onorevoli Senatori. - I consumatori, oggi più di ieri, cercano prodotti locali e pertanto è necessario avere una chiara indicazione sulla loro provenienza. Tra l'altro un maggiore consumo di prodotti del territorio, che non risolve certamente i numerosi problemi del settore primario italiano, può contribuire comunque a garantire un reddito più elevato ai produttori locali. Questi i motivi che hanno spinto la scrittura di questo testo.

Il presente disegno di legge mira a dare delle definizioni precise di filiera corta, caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore, e di chilometro zero o utile, da intendersi come la distanza massima di 70 chilometri tra area di produzione e trasformazione e quella di vendita, quando le stesse aree non siano ricomprese nei territori di comuni confinanti.

Gli articoli 1 e 2 recano quindi norme riguardanti l'oggetto e la finalità del disegno di legge oltreché le opportune definizioni.

L'articolo 3 dispone norme in materia di vendita diretta presso i mercati alimentari dei prodotti a chilometro zero o utile, disponendo che i comuni riservino agli imprenditori agricoli almeno il 20 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità dei prodotti medesimi.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) «prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile»: i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;
- b) «prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta»: i prodotti la cui filiera produttiva risulti

caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

c) «mercato alimentare di vendita diretta»: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 3.

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari in aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

